



# Regione Umbria

Giunta Regionale

---

## DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali**

**ALLEGATO EMISSIONI**

**Repertorio: 529/2022**

**Autorizzazione ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per attività di riciclaggio materiale plastico per produzione materia prima, ubicato in Comune di Montecastrilli (TR), Via delle Terre Arnolfe n. 24, della ditta Montoplast s.r.l, con sede legale in Comune di Montecastrilli (TR), Via delle Terre Arnolfe, 24.**

### **PREMESSE**

#### **Visto**

Con nota acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 245627 del 21/12/2021, il SUAPE del Comune di Montecastrilli trasmetteva l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale 3636/2016 del 20/11/2017, avanzata dalla Ditta Montoplast s.r.l. con sede legale e sede impianto in Via delle Terre Arnolfe n°24 nel comune di Montecastrilli (TR);

**Vista** l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Montecastrilli con A.U.A. n. 3636/2016 del 20/11/2017;

#### **Considerato**

il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;

**Ritenuto** di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

## DESCRIZIONE ATTIVITA'

- la Ditta effettua attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi appartenenti alle tipologie 6.1 e 6.2 di cui all'Allegato 1, Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, sottoposti a procedura semplificata, ai sensi dell'Art. 214 del D. Lgs. 3/04/2006 n.152;
- nello stabilimento oggetto del presente atto hanno luogo le operazioni di recupero di rifiuti in polietilene e polipropilene con produzione di materie plastiche macinate, densificate e granulate;
- il processo produttivo consta delle lavorazioni principali di:
  - 1) prima riduzione volumetrica dei rifiuti mediante cesoiatura;
  - 2) macinazione in mulino del materiale risultante dalle operazioni di cui al punto 1);
  - 3) densificazione del materiale risultante dalle operazioni di cui al punto 1);
  - 4) estrusione e granulazione del materiale proveniente dal processo di cui al punto 3), con vagliatura e reinvio degli scarti al processo di estrusione;
  - 5) insacco in big bags del prodotto lavorato;
- nei punti di emissione E1 ed E2 vengono convogliate le emissioni captate, rispettivamente, dai n. 2 impianti di densificazione installati nel sito produttivo;
- nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni atmosferiche degli impianti di estrusione e granulazione;
- nel punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni atmosferiche degli sfiati dei trasporti pneumatici delle materie plastiche in granuli dalle apparecchiature di processo ai sili denominati 1, 2 e 3 e dell'estrazione pneumatica dal mulino per macinazione delle materie plastiche di cui al precedente punto 2);
- Il Gestore intende:
  - dismettere un impianto di densificazione di rifiuti in materie plastiche, con conseguente smantellamento del punto di emissione E2;
  - installare un impianto di densificazione di rifiuti in materie plastiche, con realizzazione del punto di emissione E5;
  - diminuire i tempi di operatività degli impianti connessi ai punti di emissione E3 ed E4;
- il Gestore dichiara che:
- il materiale oggetto di trattamento è costituito da solidi di natura non polverulenta;
- la preliminare riduzione volumetrica grossolana dei rifiuti condotta mediante cesoia di cui al precedente punto 1), non determina la produzione di emissioni atmosferiche;

- lo stoccaggio dei rifiuti in big bags o in cassoni scarrabili viene effettuato all'interno di specifiche aree coperte nei pressi degli impianti produttivi;

## **PRESCRIZIONI**

- a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**
- b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici presentati nell'istanza di richiesta A.U.A., ed agli atti della Conferenza di Servizi;**
- c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione dei controlli analitici alle emissioni, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla istituzione e/o corretta tenuta di un registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**
- d) prescrizioni di carattere generale:**
  - d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Palazzo De Santis Via Plinio il Giovane, 21, Terni, all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud, Distretto di Terni e al Sindaco del Comune di Montecastrilli (TR);
  - d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
  - d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Palazzo De Santis Via Plinio il Giovane, 21, Terni e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud, Distretto di Terni;
  - d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
  - d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
  - d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione Umbria - Servizio Sostenibilità Ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria Sud, Distretto di Terni;
  - d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
  - d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
  - d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro

successive modificazioni;

- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);
- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) Prescrizioni Specifiche**

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure al punto di emissione E5 nell'arco di 10 giorni;
- e.2 successivamente i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E3, E4 ed E5;
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

<b>Polveri</b>		<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>S.O.V.</b>	<b>esprese come C.O.T.</b>	<b>UNI EN 12619:2013</b>
<b>Aldeidi totali</b>	<b>esprese come formaldeide</b>	<b>NIOSH 2018:2003</b>
<b>Ammoniaca</b>		<b>UNI EN ISO 21877:2020</b>
<b>Ammine alifatiche</b>	<b>esprese come NH<sub>3</sub></b>	<b>NIOSH 2010:1994</b>
<b>Ossigeno</b>		<b>UNI EN 14789:2017</b>
<b>Umidità</b>		<b>UNI EN 14790:2017</b>
<b>Pressione</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>		<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.4 il Gestore dovrà trasmettere alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Via Mario Angeloni, 61, Perugia e all'A.R.P.A. Umbria Dipartimento Territoriale Umbria Sud, Distretto di Terni, uno studio di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione basato sugli Allegato 1 (Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione) e Allegato 2 (Campionamento olfattometrico) delle Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012, finalizzato a verificare l'entità del disturbo olfattivo provocato nel raggio di 3 km dai confini dello stabilimento sui ricettori presenti nella medesima area;

- e.5 l'incarico per l'esecuzione delle diverse fasi di indagine (olfattometrica e modellistica), in considerazione delle complessità e specializzazioni richieste, potrà essere affidato dal Gestore a diversi soggetti, i quali risultino, però, coordinati tra loro dando luogo all'emissione di un'unica relazione finale;

- e.6 a partire dai risultati della simulazione, previa preventiva approvazione dell'Autorità Competente (prescrizione e.9), il Gestore dovrà mettere in opera misure finalizzate a non superare i valori di concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile su base annuale, di:

1) per recettori posti in aree residenziali:

- 1 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;
- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

2) per recettori posti in aree non residenziali:

- 2 ouE/m<sup>3</sup> a distanze >500 metri dalle sorgenti di odore;

- 3 ouE/m<sup>3</sup> a distanze comprese tra 500 metri e 200 metri da sorgenti di odore;
- 4 ouE/m<sup>3</sup> a distanze <200 metri dalle sorgenti di odore;

nel caso di aree miste si dovrà far riferimento al valore più restrittivo;

- e.7 ai fini del presente atto si intende per “potenziale ricettore”, il ricettore di cui al paragrafo 7, quarto trattino dell’Allegato 1 delle Linee guida per la caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno, emanate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 9/3018 del 15/02/2012;
- e.8 le operazioni di cui ai punti da e.4 a e.6 dovranno essere svolte entro 3 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione;
- e.9 qualora dai risultati della simulazione emergano superamenti dei valori di concentrazione di picco, di cui al precedente punto e.6, il gestore entro i tempi stabiliti dall’Autorità Competente dovrà presentare un progetto che preveda la messa in opera di misure finalizzate a non superare i valori di concentrazione orarie;
- e.10 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
- e.11 l’eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui al punto d.18 per gli impianti già in esercizio al rilascio della presente autorizzazione, dovrà essere realizzato entro 6 mesi dal ricevimento del medesimo atto;


**3)** di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all’Art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;
- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione Umbria in applicazione dell’Art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**4)** di revocare l’autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata dal Comune di Montecastrilli con A.U.A. n. 3636/2016 del 20/11/2017.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

**P.I. Gianluca Bonaccini**



**Ragione Sociale** MONTEPLAST s.r.l. **Unità Produttiva:** Montecastrilli (TR) **Via delle Terre Arnolfe, n. 24**

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm³/h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Impianto di densificazione n. 1	Polveri	10	mg/Nm³	2.210	12	220	70	8,00	0,25	-	-	Scrubber
		S.O.V.	20										
		Ammoniaca e ammine alifatiche	10										
E3	Impianto di estrusione	Polveri	20	mg/Nm³	3.600	12	220	200	8,00	0,30	-	-	Pre-filtro metallico Filtro a tasche
		S.O.V.	20										
		Aldeidi totali	20										
E4	Carico pneumatico sili 1, 2, 3 Mulino tritrazione materie plastiche	Polveri	18	mg/Nm³	1.000	12	220	Ambiente	8,00	0,25	-	-	Filtro a maniche
E5	Impianto di densificazione n. 2	Polveri	10	mg/Nm³	5.000	12	220	70	9,60	0,63	-	-	Scrubber
		S.O.V.	20										
		Ammoniaca e ammine alifatiche	10										

**Legenda:**

Punto Emissione	Note
E1	Valore limite per polveri riferito a polveri totali comprese nebbie oleose S.O.V. espresse come C.O.T. Ammoniaca e ammine alifatiche espresse come NH <sub>3</sub>
E3	Valore limite per polveri riferito a polveri totali comprese nebbie oleose S.O.V. espresse come C.O.T. Aldeidi espresse come formaldeide
E5	Nuovo punto di emissione Valore limite per polveri riferito a polveri totali comprese nebbie oleose S.O.V. espresse come C.O.T. Ammoniaca e ammine alifatiche espresse come NH <sub>3</sub>